

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)

dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)

e dal Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**
(CIAMPI)

col Ministro degli affari esteri
(DINI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)

col Ministro per i beni culturali e ambientali
(VELTRONI)

col Ministro dei lavori pubblici
(DI PIETRO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**
(BERLINGUER)

e col Ministro delle finanze
(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - 1. In attuazione del programma di governo ed in coerenza con le specificazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, questo disegno di legge si articola in tre oggetti principali, costituiti, rispettivamente, dal conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, dalla riforma delle amministrazioni centrali, degli enti e delle istituzioni scolastiche, e dalla delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda il primo punto, il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali avviene, ovviamente, a Costituzione invariata e con riferimento, dunque, a funzioni amministrative; ma avviene con un metodo nuovo rispetto alle operazioni di trasferimento di funzioni già realizzate nel passato: attraverso, cioè, la individuazione delle attribuzioni che restano allo Stato, invece che di quelle da trasferire.

In questo modo, in attesa delle riforme costituzionali che il Parlamento vorrà decidere, si avvia comunque un processo forte di trasformazione dell'ordinamento in senso federale.

La legge delega prevede, infatti, all'articolo 1, commi 1 e 2, che vengano conferiti alle regioni e agli enti locali due gruppi di compiti: le funzioni relative alla cura degli interessi delle rispettive comunità e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori.

È utile subito ricordare che con il termine generico di «conferimento» la legge intende riferirsi al trasferimento, alla delega e all'attribuzione di funzioni, laddove il termine «enti locali» designa le province, i comuni e gli altri enti locali.

Di converso, rimangono nella competenza statale tutte le funzioni di cura degli interessi nazionali, che si svolgono, normalmente, mediante legge della Repubblica, e tutti i compiti amministrativi che non possono essere localizzati nei territori delle singole regioni o dei singoli enti locali: queste funzioni e questi compiti saranno indivi-

duati con il decreto delegato, nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 4. In tale sede, non potrà dunque che essere confermata l'attribuzione alle amministrazioni statali, ad esempio, di compiti direttamente e strettamente correlati ad interessi di rilievo nazionale o internazionale (promozione dello sviluppo complessivo della comunità nazionale, ivi comprese le politiche di riequilibrio e perequazione a favore delle aree depresse), ovvero di compiti non collegabili a ripartizioni territoriali (pesca marittima).

Il decreto legislativo, d'altronde, provvederà a trasferire alle regioni e agli enti locali la rete degli uffici periferici operanti in alcune materie (lavoro e occupazione, ad esempio, nonché, tenendo conto di quanto disposto dalla recente legge 4 dicembre 1993, n. 491, promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive e distributive), nelle quali dovrebbero restare allo Stato soltanto attribuzioni di indirizzo e regolazione.

La legge prevede, comunque, all'articolo 1, comma 3, un elenco di materie per le quali lo Stato mantiene, oltre, naturalmente, alla potestà legislativa, anche funzioni e compiti amministrativi.

Sono, inoltre, esclusi dal conferimento i compiti di regolazione e di controllo attribuiti alle autorità indipendenti, i compiti relativi alle grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale e alla tutela del patrimonio ambientale e storico-artistico, gli interventi di rilievo nazionale del sistema di protezione civile e quelli connessi all'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi comunitari e internazionali (comma 4). Per tutte tali materie, non si darà pertanto luogo all'applicazione della delega. All'articolo 1, comma 2, si fa riferimento, in particolare, agli «affari esteri». Questa espressione intende sintetizzare il contenuto dell'articolo 1 del preambolo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 che disciplina l'ordinamento del Ministero degli affari esteri, e che recita: «L'Amministrazione

ne degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero. In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresì al coordinamento, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio e delle singole Amministrazioni, di attività delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali».

La legge delega esplicita poi al successivo articolo 2, comma 1, in via ricognitiva, l'applicabilità alle funzioni conferite della distinzione fra potestà legislativa concorrente, spettante alle regioni per le funzioni riconducibili alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, e potestà di emanare norme attuative di legge della Repubblica nelle restanti materie. A queste potestà è da aggiungere il riconoscimento, operato con il comma 2, della necessità che regioni ed enti locali siano padroni e responsabili della propria amministrazione e possano, quindi, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi loro conferiti.

L'articolo 3 individua con chiarezza gli oggetti della delega e prevede che il conferimento di funzioni avvenga, nel corso di tre anni, per blocchi di funzioni, con cadenza di massima annuale, così da poter procedere in modo coordinato ed organico e da poter graduare la complessa operazione di trasferimento delle funzioni e riordino delle strutture.

L'articolo 4 indica i criteri e i principi direttivi ai quali il legislatore delegato si dovrà attenere, prevedendo che l'individuazione delle funzioni da mantenere in capo alle amministrazioni centrali e dei blocchi funzionali da trasferire debba ispirarsi ai principi di sussidiarietà, di responsabilità, di unicità dell'amministrazione, di omogeneità e di adeguatezza. Si dettano, inoltre, criteri e principi direttivi relativi all'esercizio della

potestà legislativa regionale e alla possibile differenziazione delle funzioni da demandare agli enti locali in ragione delle loro caratteristiche e dimensioni, prevedendo altresì la possibilità di individuare materie soggette, a livello regionale, al meccanismo della delegificazione. È previsto che le regioni provvedano entro 180 giorni dal decreto legislativo a trasferire o delegare compiti agli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e che, ove ciò non accada, diventi temporaneamente operante, sino alla adozione della legge regionale, uno schema di ripartizione precostituito dal decreto delegato.

L'articolo 5 prevede la consultazione delle regioni e degli enti locali, oltre, naturalmente, al parere delle competenti commissioni parlamentari, sullo schema di decreto delegato.

L'articolo 6 prevede che alle disposizioni del decreto delegato si dia attuazione, anche ai fini del trasferimento delle risorse e dei beni connessi alle funzioni conferite, mediante decreti amministrativi del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare. Sui decreti è previsto il parere delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 7, infine, prevede che possano essere adottate disposizioni correttive del decreto legislativo, con il rispetto delle stesse procedure, entro il termine di un anno.

2. La riforma delle amministrazioni dello Stato verrà a muoversi in parallelo a due ulteriori direttrici di riforma: da un lato, infatti, si dovrà tener conto degli effetti, sulla organizzazione statale, dell'ampia attribuzione di funzioni operata a favore delle regioni e degli enti locali; dall'altro, occorrerà riorganizzare le amministrazioni in funzione della riforma del bilancio, mirando alla individuazione di centri di responsabilità, svolgenti attività tendenzialmente omogenee, in funzione di comuni obiettivi o programmi.

Di qui, soprattutto, la imprescindibile esigenza di attribuire maggiore flessibilità al potere di autorganizzazione delle amministrazioni, anche al di là della delega e degli eventuali provvedimenti correttivi, attraverso

so una disciplina «a regime» sostitutiva della strumentazione prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La riforma delle pubbliche amministrazioni, alla quale si riferisce il Capo II della legge, si realizza mediante una delega articolata sulle seguenti linee portanti: la razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri; il riordino degli enti pubblici nazionali; il potenziamento dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa; la razionalizzazione del sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un programma di progressivo potenziamento della autonomia degli enti scolastici.

La indicazione di queste priorità era già contenuta nel programma di governo e trova oggi concreta articolazione in un disegno unitario, con il quale si avvia una ampia, e non più procrastinabile opera di modernizzazione delle amministrazioni, e si rende permanente il meccanismo di semplificazione e di delegificazione dell'azione amministrativa. La riuscita complessiva della riforma amministrativa dipende anche dalla capacità di trasportare sul piano operativo l'aspirazione, così diffusa, ad una organizzazione amministrativa moderna e ad un'azione amministrativa semplice e veloce.

Per alcune di queste linee, il disegno di legge prevede, oltre ai criteri e i principi direttivi ai quali si dovrà attenere il legislatore delegato, anche norme di immediata applicazione.

3. La riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 9) mira a ricostituire una struttura idonea a fornire supporto alle funzioni istituzionali del Presidente del Consiglio. Saranno trasferiti a ministeri o costituiti in ente od altro organismo autonomo i dipartimenti che sono venuti nel tempo ad aggiungersi a quelli di diretta attinenza con le funzioni istituzionali del Presidente e sarà assicurata alla Presidenza una autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria assimilabile a quella fruita da organi costituzionali o a rilevanza costituzionale.

4. Sempre all'articolo 9 fa capo, invece, la riforma dei ministeri, da attuarsi anche con il ridisegno delle strutture di primo livello, in parallelo al progredire della riforma del bilancio dello Stato, e secondo criteri di omogeneità delle attribuzioni, di responsabilità gestoria, di complementarietà ed organicità. È in particolare prevista la possibilità di una riallocazione di funzioni e di uffici anche tra amministrazioni diverse, e quella di istituire dipartimenti provenienti dall'accorpamento di più direzioni generali.

Va chiarito che al decreto legislativo è in linea di principio affidato il compito di fissare linee omogenee di organizzazione delle amministrazioni, nell'ambito delle quali sarà a queste consentito un uso flessibile del potere di autorganizzazione. Le linee di omogeneizzazione comprendono, tra l'altro, la diversificazione delle funzioni di *staff* e di *line*, e la istituzione di servizi centrali per le funzioni di supporto e di controllo interno.

Relativamente al controllo interno e, più in generale, ai meccanismi di valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa, l'articolo 12 detta appositi criteri di delega e principi direttivi, tra i quali il rafforzamento della funzione di rete degli uffici di controllo interno, anche mediante collegamento informatico a una struttura apposita della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 disciplinano, poi, «a regime» lo strumento di riorganizzazione interna delle amministrazioni centrali, da utilizzarsi, come si è detto, anche per il riordino susseguente al trasferimento di funzioni e risorse alle regioni ed enti locali, e per l'adeguamento della organizzazione amministrativa alle linee di riforma del bilancio che prevedono la individuazione dei centri di responsabilità.

Sulla scorta della prima esperienza applicativa dei regolamenti di riorganizzazione dei ministeri, si mira a razionalizzare i livelli di normazione secondaria esistenti, tenuto conto del principio di inderogabilità della fonte individuata per legge (regolamento ministeriale o governativo) sancito dal Consiglio di Stato.

Attualmente, infatti, vi sono svariati livelli di competenza regolamentare: il solo articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ne prevede tre (per gli uffici dirigenziali, a livello generale e non, e per le piante organiche), ai quali spesso si aggiunge una competenza regolamentare in materia «di organizzazione» prevista da specifiche leggi (per esempio per i Ministeri del bilancio e della sanità).

Le norme proposte consentono invece, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di esercizio della potestà regolamentare governativa, di concentrare in un'unica fonte regolamentare, nel rispetto della riserva di legge ed in maniera più organica, determinazioni organizzative la cui adozione già discende dal decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, in modo che si possa avere un quadro della normazione secondaria dei singoli ministeri in un unico provvedimento per ciascuno di essi.

Il successivo comma 3 completa il suddetto intervento di razionalizzazione prevedendo l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio per garantire l'uniformità di applicazione dei principi di organizzazione, pur nel rispetto delle peculiarità di ciascun ministero.

Il meccanismo prescelto sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, mentre vengono confermate le norme derogatorie di cui al comma 4 dell'articolo stesso.

6. Le deleghe per la riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri e per gli strumenti di valutazione fissano i criteri di delega anche con riferimento ai principi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza amministrativa, e dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

A tali principi rinvia anche la delega per la riforma degli enti pubblici (articolo 11), che in via aggiuntiva ricomprende tra i criteri cui dovrà attenersi il decreto delegato anche la omogeneizzazione delle modalità di controllo ai principi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo la nozione di con-

trollo collaborativo identificata dalla Corte costituzionale. La delega in parte ripercorre, completandoli e perfezionandoli, i criteri previsti dall'articolo 1, commi 34 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1994), mirando ad una complessiva razionalizzazione di un settore nel quale le differenziazioni organizzative mancano spesso di motivazioni o giustificazioni di carattere funzionale. La delega prevede la possibilità di adeguare la natura giuridica e la struttura degli enti alle funzioni istituzionali svolte ed al livello di autonomia finanziaria goduto, e punta ad un generale sfoltimento degli organi collegiali di amministrazione, dai quali si propone di eliminare, ove possibile, quella massiccia presenza di rappresentanti ministeriali che rende spesso teorica l'autonomia dell'ente e crea discutibili figure di controllore-controllato.

I criteri di cui sopra sono in parte richiamati dalla delega riguardante la razionalizzazione degli interventi di promozione e sostegno del settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché degli organismi in esso operanti (articolo 13).

7. L'articolo 14, che costituisce il Capo III della legge, concerne, poi, la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività amministrativa e contiene disposizioni che intendono proseguire nell'opera di riordinamento e modernizzazione della pubblica amministrazione. Si autorizza, così, nuovamente il Governo ad intervenire per disciplinare, con norme di livello regolamentare, quei procedimenti amministrativi che risultano attualmente particolarmente farraginosi, lenti, frammentari, poco coordinati, inutilmente defatiganti.

Rispetto alle precedenti disposizioni, tuttavia, la norma elaborata presenta alcune significative innovazioni volte a rendere, da un lato, più incisivo e sicuro l'intervento normativo per la delineazione delle fasi in cui deve svolgersi l'iniziativa regolamentare e dall'altro a non limitare l'intervento stesso a meri profili di riforma endoprocedimentale, che non consentirebbero una effettiva revisione del precedente sistema normativo.

Al comma 2, in primo luogo, si estende l'intervento - anche se per la sola fase dell'individuazione - ai procedimenti relativi a funzioni e servizi attribuiti alla potestà normativa regionale o locale, per i quali il decreto delegato indica, altresì, i principi che restano regolati con la legge dello Stato. Si è ritenuto, in secondo luogo, di rendere periodico e condensato, sul modello vigente per la cosiddetta legge comunitaria, l'appuntamento con la semplificazione dei procedimenti, impegnando il Governo alla presentazione di un disegno di legge con cadenza annuale. Si è inoltre provveduto ad indicare, tra i criteri ed i principi cui attenersi nella stesura delle norme regolamentari, anche quello volto ad incidere sull'assetto delle competenze, accorpando, trasferendo o sopprimendo quelle che non risultino giustificate da ragioni di funzionalità e di efficienza complessiva del sistema amministrativo.

L'ampliamento dell'ottica di intervento normativo per la razionalizzazione dei processi decisionali all'interno della pubblica amministrazione ha imposto poi di non trascurare i fattori che spingono verso una maggiore responsabilità dei dirigenti amministrativi, secondo la logica di fondo in cui si colloca la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Per il caso di ritardi nella conclusione dei procedimenti, è poi previsto che i regolamenti istituiscano forme di indennizzo automatico analoghe a quelle disciplinate dalla legge istitutiva delle autorità indipendenti.

A completamento della disciplina, il comma 6 prevede per i servizi di controllo un ruolo di monitoraggio sugli effetti prodotti dalle semplificazioni, mentre il comma 7 rinvia ad un elenco di procedimenti allegato, da semplificare in sede di prima applicazione; inoltre lo stesso comma 7 prevede direttamente la razionalizzazione di procedure attinenti al sistema universitario. In particolare, gli interventi di cui alla lettera *a*) tendono a ridisegnare gli ordinamenti nor-

mativi vigenti (leggi 8 agosto 1990, n. 245, e 19 novembre 1990, n. 341) per lo sviluppo e l'adeguamento del sistema universitario con particolare riferimento alla elaborazione dei piani di sviluppo, e segnatamente agli interventi, nelle relative procedure, dei vari organi collegiali, nazionali e locali, del sistema universitario italiano, mentre la disposizione inserita alla lettera *b*) dello stesso comma è preordinata a ridefinire, semplificandone le procedure, gli strumenti della vigente legislazione in tema di diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e in materia di tasse e contributi universitari.

L'ultimo comma dell'articolo 14 prevede, inoltre, che la legge annuale per la semplificazione amministrativa contenga una delega legislativa per la compilazione di testi unici, specie nelle materie interessate dalla attuazione della presente legge, al fine di ridurre il numero delle leggi e da rendere più semplice e chiara la disciplina.

8. L'articolo 15 (Capo IV) prevede, infine, il completamento del processo di decentramento delle funzioni dell'amministrazione scolastica e di potenziamento delle autonomie impostato dalla citata legge n. 537 del 1993.

In particolare, le funzioni connesse alla gestione del servizio di istruzione sono progressivamente decentrate in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso anche l'estensione progressiva della personalità giuridica agli istituti che in atto ne sono privi e un complessivo potenziamento dei livelli di autonomia finanziaria, organizzativa e didattica delle istituzioni.

Ad un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400, è anche demandata l'attribuzione di personalità giuridica ed autonomia alle Accademie delle belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

RELAZIONE TECNICA

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), il decreto o i decreti legislativi di conferimento di funzioni alle regioni ed enti locali individueranno i compiti da sopprimere, in quanto divenuti superflui, e quelli da attribuire a soggetti privati. Una quantificazione delle minori spese consequenziali può essere condotta tenendo conto che analoghi risultati potranno essere perseguiti in sede di delegificazione e semplificazione dei procedimenti (articolo 14). Inoltre, la revisione organizzativa delle pubbliche amministrazioni centrali (articolo 9, comma 1), in quanto tra l'altro intesa ad ovviare a duplicazioni e sovrapposizione di compiti e a sopprimere o ridimensionare organi superflui o pletorici, avrà effetti di riduzione delle spese di funzionamento.

Nel complesso, può cautelativamente supporre, con ciò facendo riferimento ad analoghe quantificazioni operate a proposito della legge n. 537 del 1993, che la minore spesa si commisurerà nel 1997, in media, allo 0,1 per mille della spesa di acquisto beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, allo 0,2 per mille nel 1998 e allo 0,3 per mille nel 1999.

Quantificando in 23.000 miliardi la spesa della categoria IV in ciascuno degli anni considerati (23.083 miliardi nelle previsioni 1996), le economie di spesa risulterebbero, rispettivamente, di 1,1 miliardi (sei dodicesimi), 4,6 miliardi e 6,9 miliardi.

2. In applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), il decreto legislativo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri attribuirà a ministeri (o altri organismi) compiti in atto svolti dalla Presidenza. L'operazione comporterà riduzioni della spesa oggi affrontata per la indennità di cui all'articolo 32 della legge n. 400 del 1988, anche perchè l'esigenza di fissare criteri di salvaguardia per il personale originariamente in servizio presso gli uffici destinati a restare nella Presidenza si tradurrà in uno sfoltimento del personale ivi comandato.

Gli effetti della mancata corresponsione della indennità suddetta saranno nella maggior parte delle ipotesi parzialmente compensati dalla reviviscenza del diritto ad altri similari trattamenti economici aggiuntivi. Stimando la differenza in 2,4 milioni annui lordi *pro capite*, e valutando in 200 persone gli interessati, si perviene ad una economia di spesa prudenzialmente espressa in 480 milioni annui, alla quale è da aggiungere la minor spesa conseguente al congelamento del differenziale di trattamento economico per il personale al quale l'indennità continuerà ad essere corrisposta anche dopo il trasferimento, e la minore spesa per il rientro di alcuni dipendenti comandati ad amministrazioni di appartenenza sprovviste di similari indennità aggiuntive.

Nel totale, la minore spesa può approssimativamente stimarsi in circa 900 milioni annui (450 nel 1997, in ragione dei tempi di applicazione delle norme).

3. Per il riordino degli enti pubblici non economici ed estranei al settore previdenziale (articolo 11, nonché articolo 13, per gli enti del settore della ricerca scientifica) possono essere qui considerate, limitatamente al triennio, le sole economie di spesa legate alla più ridotta composizione dei Consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori, nonché quelle derivanti dalla cessata corresponsione di indennità ad organi istituzionali degli enti accorpati, privatizzati o soppressi.

Fatta pari a 300 milioni annui la spesa annua di un ente di medie dimensioni per indennità degli organi istituzionali, può calcolarsi rispettivamente in 0,6, 1,2 e 1,5 miliardi la minore spesa, nel triennio, relativa a tale ultima evenienza, mentre dalla applicazione ampia del principio di contenimento del numero dei membri degli organi collegiali è lecito attendersi una minore spesa (10 milioni per cento enti) di almeno un miliardo annuo (0,5 miliardi nel 1997).

4. Tutte le quantificazioni della presente relazione tecnica sono state condotte in via di prudente valutazione. È d'altra parte evidente che l'impatto sulla finanza pubblica delle modifiche strutturali alle quali il disegno di legge delega punta potrà essere assai maggiore quando alla soppressione o privatizzazione di organi ed enti, o alla eliminazione di funzioni superflue, sarà possibile far seguire le corrispondenti economie sul fronte delle spese per acquisto di beni e servizi e di personale.

In ogni caso, in una proiezione di meno breve periodo, il cui inizio potrà probabilmente collocarsi già nel 1999, i primi effetti di più massiccia riduzione della spesa pubblica proverranno dal blocco del *turn over* del personale che risulterà esuberante, dalle riduzioni, seppur gradualmente, dei contributi pubblici a enti privatizzati, dal venir meno di spese o dal mancato rinnovo dei contratti relativi al funzionamento di enti soppressi o accorpati, ed anche dalle economie «di scala» ricavabili da una gestione per più enti comune di alcuni oneri di funzionamento (se di servizio, sistemi informatici, consulenze eccetera).

Pur nella difficoltà di avanzare al riguardo stime attendibili, e di proiettarle al di là del triennio considerato dalla manovra in corso, non è ardito ipotizzare un computo delle minori spese, a regime, da condursi in termini di migliaia, o almeno di diverse centinaia di miliardi annui.

Deve poi soggiungersi che a tali benefici diretti verranno a sommarsi gli effetti indiretti dell'ampia riforma qui proposta, valutabili in termini di efficienza delle amministrazioni pubbliche, di minori ostacoli al libero dispiegarsi dell'iniziativa privata, di aumento del reddito «soggettivo» del cittadino, per effetto di un suo rapporto più trasparente e soddisfacente con le istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori.

3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero;
- b) difesa, forze armate, armi, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) cittadinanza, immigrazione, estradizione;
- e) moneta e sistema valutario;
- f) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- g) sicurezza pubblica;
- h) amministrazione della giustizia;
- i) poste e telecomunicazioni;
- l) produzione e distribuzione dell'energia;

m) previdenza sociale;
n) ricerca scientifica;
o) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici e organizzazione generale dell'istruzione scolastica.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i compiti di regolazione e controllo attribuiti con legge della Repubblica ad apposita autorità indipendente, quelli strettamente preordinati alla progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge della Repubblica, quelli di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, quelli di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente e della salute, quelli di tutela del patrimonio storico-artistico, nonché le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

Art. 2.

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 3.

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) indicate, nell'ambito di ciascuna materia, le specifiche aree funzionali da conferire alle regioni e agli enti locali gra-

dualmente, con cadenza di massima annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni, nonchè, per ogni area funzionale, i criteri di conseguente attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;

b) individuate le procedure e gli strumenti di raccordo, anche con modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano l'azione coordinata delle regioni, degli enti locali, e di questi con le regioni, nonchè la presenza e l'intervento, eventualmente unitario, di rappresentanti regionali e locali nelle strutture centrali, necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;

c) individuate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento e destinate ad essere soppresse, trasformate o accorpate.

Art. 4.

1. Nella emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione preliminare e tassativa delle funzioni e dei compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali, ed indicazione dei settori e delle materie da conferire alle regioni e agli enti locali, secondo i seguenti principi:

1) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con attribuzione, ove possibile, delle responsabilità pubbliche alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati;

2) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto

della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

3) il principio di omogeneità, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo, fatto salvo quanto previsto alla lettera *c*);

4) il principio della adeguatezza, con previsione delle innovazioni organizzative e funzionali che si renderanno necessarie in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture centrali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione;

b) individuazione delle materie di competenza legislativa regionale per le quali, in applicazione del principio generale di delegificazione, è demandata alla legge regionale solo la determinazione di principi e criteri generali, anche al fine di valorizzare l'autonomia normativa degli enti locali;

c) distinzione delle funzioni da conferire agli enti locali, anche in ragione delle caratteristiche, delle dimensioni degli stessi e delle forme associative tra essi realizzate;

d) previsione di una piena autonomia degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli stessi conferiti;

e) previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali.

2. I principi indicati al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2), 3) e lettera *b*), valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e relative norme di attuazione, e come principi generali che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna regione è tenuta ad adottare, entro centotanta giorni dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. I decreti legislativi di

cui all'articolo 1 individuano una ripartizione di funzioni tra regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa.

Art. 5.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. È altresì acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Art. 6.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e quello del tesoro.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), si provvede, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 10, comma 1, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di cui al comma 1. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su propo-

sta del Presidente del Consiglio dei ministri
- dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7.

1. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

CAPO II.

Art. 8.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

3. Disposizioni correttive ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla loro entrata in vigore.

Art. 9.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a ministeri o ad enti ed organismi autonomi, anche appositamente istituiti, i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

d) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria;

e) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, con eventuale trasferimento o riallocazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti provenienti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

f) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

g) diversificare le funzioni di *staff* e di *line*, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

h) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportuni modalità e strumenti di coordinamento tra uffici, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

i) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni e dei servizi di supporto e di controllo interno;

l) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni.

Art. 10.

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) istituzione di uffici del Ministro, in funzione ausiliaria dell'organo di direzione

politica, prevedendo in ogni caso l'ufficio di gabinetto, l'ufficio legislativo, la segreteria particolare e l'addetto stampa;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

2. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1, sostituiscono, per i soli ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del decreto legislativo stesso. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 31 maggio 1997. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988 n. 400, introdotto dal comma 1.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana direttive volte ad assicurare l'omogenea attuazione dei principi di organizzazione delle strutture ministeriali in relazione alle peculiarità funzionali delle medesime. In sede di prima applicazione, la direttiva è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, il Go-

verno perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in organo dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico; nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 12.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi genera-

li desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo, di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile dal pubblico, con modalità da definirsi con regolamento governativo.

Art. 13.

1. Nell'attuazione delle delega di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8, il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso il riordinamento degli enti operanti nel settore, attenendosi ai criteri di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 11.

CAPO III.

Art. 14.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a*) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli altri enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo o secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, acquisiti, anche contemporaneamente, il parere del Consiglio di Stato e, in sede di prima emanazione, quello delle competenti commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorso trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abro-

gate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozioni ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelli di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfetario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, ovvero anche di soggetti diversi altrimenti interessati; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, sono dettate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme sui procedimenti di cui all'allegato 1, nonchè per riordinare e razionalizzare:

a) le procedure per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università, ivi compresi gli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza del sistema universitario, anche mediante la istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti;

b) gli strumenti d'intervento per il diritto allo studio ed in materia di tasse e di contributi universitari.

8. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con

particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge.

CAPO IV.

Art. 15.

1. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente decentrate in favore delle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che si realizzano le operazioni di razionalizzazione necessarie per raggiungere i requisiti dimensionali di cui al comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, contestual-

mente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere utilmente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e contributo perequativo. Tale dotazione finanziaria è destinata prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standard* di livello nazionale.

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Esso si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi.

8. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e

tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, fermo restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legisla-

tivo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nel regolamento di cui al comma 2.

13. A decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 sono abolite tutte le tasse scolastiche, con onere compensato da corrispondenti riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabiliti, in relazione al reddito, i contributi che le famiglie sono tenute a versare alle istituzioni scolastiche autonome in sostituzione delle tasse scolastiche.

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 14, comma 7)

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55;
- legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
- legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
- regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
- legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
- decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992;
- legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;
- legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.

2. Procedimento in materia di ricorso straordinario al Capo dello Stato:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

3. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

- legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
- legge 25 giugno 1956, n. 702;
- legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.

4. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;
- legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.

5. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:

- decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
- legge 18 dicembre 1973, n. 836;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
- legge 26 luglio 1978, n. 417;
- decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860.

6. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

- testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

7. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 29 ottobre 1991, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724.

8. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio:

legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

9. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

10. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:

regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

11. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:

decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

12. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.

13. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni e integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

14. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.

15. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni.

16. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPSEL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 129 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

17. Procedimento per la disciplina degli albi di beneficiari di provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.

18. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, di accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.

19. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
20. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
21. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
22. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:
articolo 37 del codice della navigazione.
23. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:
regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
24. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
25. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti

pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.

26. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

27. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

28. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:

articoli 18, 21, 28, 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95, del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri del dipartimento e degli uffici del segretariato generale;
decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

29. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.

30. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27

31. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

32. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.

33. Procedimenti in materia di conferma in ruolo del personale direttivo, docente ed educativo dalla scuola:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439 e 440.

34. Procedimento in materia di incompatibilità per il personale scolastico in relazione ad altre attività:

legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 508

35. Procedimento per i concorsi a cattedre e a posti di personale ispettivo, direttivo ed educativo:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 404 all'articolo 406; dall'articolo 414 all'articolo 418; dall'articolo 421 all'articolo 424.

36. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:

legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.

37. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità e degli esami terminali:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.

38. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.

39. Procedimento per la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali e degli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 30 all'articolo 50; dall'articolo 287 all'articolo 295.

40. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:

legge 4 gennaio 1968, n. 15;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.

